



Città d'arte?

#NONmetterledaparte

Un Decalogo di proposte per il rilancio da Firenze e Venezia

Salvaguardia della filiera del turismo

1. Sostegno economico agli operatori
2. Incentivi per il turismo in Italia
3. Attività, tour ed experience nelle mani dei professionisti
4. Norma per le guide turistiche

Trasporti

5. Incremento del fondo nazionale per il TPL
6. Lo sviluppo del settore del trasporto turistico pubblico non di linea

Residenzialità

7. Norme per gli appartamenti destinati agli affitti brevi
8. Norme speciali per la limitazione delle attività commerciali o dei prodotti in libera vendita
9. Norme per la tutela del decoro e la sicurezza urbana
10. Sviluppo delle Smart control room per la gestione intelligente della città

Città d'arte? #NONmetterledaparte

Un Decalogo di proposte per il rilancio da Firenze e Venezia

I Sindaci di Firenze e Venezia, Dario Nardella e Luigi Brugnaro, con il coinvolgimento delle rispettive Amministrazioni, hanno elaborato una serie di interventi, frutto anche di una sintesi delle proposte delle categorie economiche e sociali, quali iniziative concrete per il rilancio del sistema Paese a partire dalle Città d'arte.

Tali azioni servono, non solo a far ripartire le aziende e salvaguardare l'occupazione, ma devono portare, inoltre, da un lato l'ammodernamento delle attività stesse e dall'altro lo sviluppo di nuove competenze, iniziative e servizi, insieme alle necessarie infrastrutture.

Firenze e Venezia, le due principali città d'arte italiane, capoluoghi metropolitani, stanno subendo in prima linea le conseguenze della pandemia, soprattutto per gli effetti del blocco della mobilità europea, internazionale ed intercontinentale. Queste proposte operative possono contribuire alla rigenerazione urbana, coniugando in modo innovativo turismo, ambiente, cultura, servizi, tecnologia, commercio, residenzialità. Tutte proposte estendibili e funzionali allo sviluppo di progettualità proprie delle smart-city, esempio per altre aree italiane.

Le 10 iniziative di seguito elencate tengono quindi conto della situazione contingente e della necessità di salvaguardare le aziende e i lavoratori della filiera, con **aiuti concreti ed incentivi di ripartenza**, ma anche della necessità di pensare ad un **nuovo modello di governance**, che restituisca alle città un ruolo primario nella promozione e nell'organizzazione del prodotto turistico, in sinergia con Regioni, Stato ed ENIT.

SALVAGUARDIA DELLA FILIERA DEL TURISMO

1. SOSTEGNO ECONOMICO AGLI OPERATORI

Nell'ambito delle misure a sostegno del lavoro, che prevedono l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali, norme in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, è fondamentale, in un'ottica di risorse sempre più scarse, **tenere conto della specificità dei territori principalmente a vocazione turistica internazionale**. Sia Firenze che Venezia sono un emblema di questa specificità.

I vari provvedimenti di limitazione agli spostamenti adottati e le politiche dei vettori aerei hanno fatto venir meno tale tipologia di turismo anche nei pochi mesi estivi nei quali si è assistito ad una minima ripresa in altre località. Diversamente, infatti, da altre mete turistiche, il perdurare dell'assenza della ripresa delle rotte internazionali e i problemi sanitari dei paesi di provenienza non hanno portato un afflusso sufficiente ad una minima ripresa.

La durata del lockdown e della chiusura di confini si riflette pesantemente sul tessuto economico e sta comportando pesanti riflessi sulla tenuta del tessuto sociale. Già ora bisogna pensare a misure che tengano conto di un orizzonte temporale più ampio e prolungato della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e della riduzione o azzeramento dei redditi da lavoro, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali misure vanno riconosciute alle attività economiche, ubicate nel territorio metropolitano di Venezia e Firenze, secondo un criterio legato alla perdita di fatturato di attività aventi sede o unità produttive in tali territori. **È innegabile, infatti, che in tali aree il concetto di filiera turistica investe, in tali contesti, una pluralità di attività tale per cui la diminuzione del fatturato e la localizzazione territoriale costituiscono fattori che meglio possono dare risposta alle problematiche evidenziate.**

Va anche considerato che i lavoratori del turismo sono soggetti a stagionalità, che incide immediatamente sugli ordinari strumenti di salvaguardia del reddito e, quindi, in questo settore vanno strutturate misure di sostegno al reddito “in deroga”, in quanto esclusivamente applicabili a tali soggetti, drammaticamente esposti all’incertezza del presente e del prossimo futuro.

Sul lato dei gestori delle strutture, inoltre, vanno modulate misure che, oltre al recupero del vertiginoso calo dei ricavi, possano adeguatamente sostenere, fin da subito una riconversione dell’offerta in termini di qualità ed eccellenza, quale volano per la ripresa ed elemento fondante una miglior vivibilità dei centri storici delle città.

Soltanto restituendo il turismo alle città ed ai professionisti e disegnando sistemi intelligenti di gestione e controllo dei flussi potremo tornare ad avere i centri storici di nuovo ricchi di vita propria e di quel fascino del nostro sistema di accoglienza che sia degno della nostra storia e della nostra tradizione.

2. INCENTIVI PER IL TURISMO IN ITALIA

Per rilanciare il settore della filiera turistica che in Italia produce una quota determinante del PIL è assolutamente indispensabile favorire il turismo degli italiani in Italia nel corso del triennio 2021-2023. **Si propone quindi di istituire per almeno un triennio degli appositi sgravi fiscali, sotto diverse forme, per l'acquisto di pacchetti, locazioni e servizi turistici in Italia per rilanciare il settore e bilanciare al contempo la diminuzione del reddito degli italiani, superando le criticità del “Bonus vacanze”.**

Parallelamente è fondamentale un intervento sinergico con ENIT per la promozione nei mercati internazionali.

3. ATTIVITÀ, TOUR ED EXPERIENCE NELLE MANI DEI PROFESSIONISTI

Nel quadro giuridico, l’offerta di tour guidati, attività o esperienze, così dette *experience* è ambito delle agenzie di viaggi/*tour operator* che sono l’unico soggetto autorizzato a creare pacchetti turistici e posso creare o anche solo rivendere servizi turistici.

Nel singolo caso di visite guidate (senza aggiunta di ulteriori servizi, quali trasporto, degustazioni, attività) ci si può rivolgere direttamente alla professione di guida turistica/accompagnatore turistico/guida ambientale, con patentino autorizzativo, assicurazioni e partita iva.

Nel singolo caso di trasferimenti, disposizioni ed itinerari decisi direttamente dal cliente (senza l’aggiunta di nessun servizio complementare sia questo una visita, una degustazione, o un servizio di biglietteria) ci si può rivolgere alla professione dei Noleggio Con Conducente (N.C.C.), con autorizzazioni al trasporto per conto terzi, assicurazioni specifiche e, ovviamente, partita iva italiana. La vendita di una singola esperienza quale - ad esempio e non limitatamente - un corso di cucina o una degustazione, o ancora una dimostrazione da un artigiano, deve essere svolta nell’ambito dei titoli legati alla professione stessa.

Mentre il singolo servizio può quindi essere offerto dal professionista, ancorché a norma, la combinazione di più elementi rientra nella prima casistica di tour o pacchetti ed è ambito esclusivo delle agenzie di viaggi e tour operator.

La base è la necessità di certificare in maniera chiara ed univoca – anche agli occhi del viaggiatore internazionale - gli operatori che svolgono queste professioni nel rispetto delle regole, con lo scopo di:

- Tutelare le professioni specifiche;
- Limitare, se non annullare, le offerte abusive e di concorrenza sleale;
- Tutelare il turista attraverso la riconoscibilità della qualità dell’offerta;
- Creare una filiera certificata e sostenibile dei servizi turistici, nel rispetto delle norme codificate, che si impegni a valorizzarne le bellezze, la cultura, le professioni, nel pieno rispetto dell’ambiente, senza sfruttarlo.

Risulta necessario anche un accordo con le OTA, le piattaforme online e gli altri attori della filiera, affinché queste siano responsabili della verifica dei prodotti turistici che ivi vengono venduti e promossi e si impegnino a non vendere le offerte di operatori abusivi ed illegali.

4. NORMA PER LE GUIDE TURISTICHE

Si propone una norma nazionale, integrativa di quanto disposto dall’art. 3 della legge 97/2013, che richieda l’abilitazione specialistica per lo svolgimento di professioni turistiche nei centri storici nei capoluoghi metropolitani siti Unesco.

Inoltre, si ritiene che un’istanza di tale tenore sarebbe sotto un duplice profilo perfettamente coerente con quanto affermato nel Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (2017 – 2022) elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, ove (pag. 83) si evidenzia la necessità di **addiventare all’approvazione di una legge quadro statale in materia di professioni turistiche** che agevoli la creazione/formazione di nuove figure professionali adeguate.

Proposta normativa del comma 3 bis all’art. 3 della legge 97/2013

Al fine di tutelare gli interessi generali attinenti alla tutela dei consumatori e alla conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, negli interi territori dei centri storici delle Città d’arte italiane siti Unesco, nonché nei monumenti storici, aree monumentali e musei individuati d’intesa con le Regioni, l’attività di guida turistica è riservata a coloro che sono in possesso dell’abilitazione professionale specifica secondo i requisiti stabiliti con apposito decreto ministeriale previa intesa in sede di Conferenza Unificata o che operano in regime di diritto di stabilimento ed abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo in base alle norme di settore.

Nei medesimi capoluoghi è fatto divieto di offrire su suolo pubblico servizi turistici resi da privati nell’ambito dei cosiddetti “free tours”.

TRASPORTI

5. INCREMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL TPL

Per il triennio 2021-2023 l’entità del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale deve essere incrementato di un importo tale da consentire alle Regioni e di conseguenza agli Enti affidanti, di poter riequilibrare i contratti di servizio con i gestori a fronte della riduzione degli introiti tariffari causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questa previsione è essenziale per salvaguardare le aziende di trasporto pubblico delle città d'arte i cui introiti tariffari erano per la gran parte originati dal fenomeno del turismo. Questo incremento permette di garantire il regolare svolgimento dei servizi, che altrimenti potrebbero essere compromessi dal disequilibrio economico e finanziario dei contratti derivante dal rilevante calo degli introiti tariffari. Conseguentemente risulta necessario, per le città d'arte a vocazione turistica internazionale, prevedere un sistema di contribuzione, rapportato alla diminuzione del fatturato rispetto al 2019, che accompagni negli anni la ripresa delle entrate.

6. LO SVILUPPO DEL SETTORE DEL TRASPORTO TURISTICO PUBBLICO NON DI LINEA

Il trasporto turistico sia su gomma che su acqua ruota intorno ai seguenti attori principali:

- Taxi
- Servizio di noleggio con conducente NCC
- Servizio di noleggio

Tali attori, per poter operare legalmente, sono soggetti all'ottenimento di specifiche autorizzazioni tra cui licenze Taxi o Autorizzazione NCC, Idoneità tecnico-professionali (tipo *KB*) per i conducenti, Iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio, Carta di Circolazione (*CQC*) per i conducenti di autobus, Licenza Comunitaria, Direzione Tecnica di Gestore dei trasporti per le aziende di noleggio autobus e tante altre ancora.

L'ampia regolamentazione è ciò che rende questo settore una risorsa strategica per l'intero comparto turistico perché è grazie ad essa che vengono garantite la salute, la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri, del personale autista e la qualità del servizio offerto.

Nell'ottica dell'intermodalità, occorre promuovere e sviluppare delle politiche di Green Mobility volte a incentivare l'acquisto e l'utilizzo di mezzi ibridi ed elettrici anche nel trasporto turistico. Ad oggi, la scarsità di iniziative rivolte alle aziende e la rete poco diffusa di stazioni di ricarica, rendono la transizione verde molto problematica, specie in un settore dove le percorrenze non sono mai certe.

RESIDENZIALITÀ

7. NORME PER GLI APPARTAMENTI DESTINATI AGLI AFFITTI BREVI

Il fenomeno degli affitti brevi necessita di una miglior gestione, quindi di una normativa nazionale più chiara e definita. Le normative presenti sono spesso distoniche e producono forti disparità tra coloro che offrono servizi nel settore in maniera professionale e quanti possono farlo in modo non professionale, grazie alle possibilità offerte dalle piattaforme online e dalla sharing economy. Queste, infatti, consentono di celare un'attività imprenditoriale vera e propria dietro una locazione di abitazione, senza dover sottostare a regole che, al contrario, valgono per i professionisti del settore. La conseguenza di ciò è che troppo spesso si genera un'offerta improvvisata e non qualificata che inficia quella complessiva del paese e genera concorrenza. Troppo spesso le case affittate a scopo turistico per una o poche notti producono a tutti gli effetti una concorrenza sleale nei confronti delle strutture alberghiere, oltre a generare problematiche di vicinato in caso di appartamenti in condominio.

Per molti motivi:

- Le licenze alberghiere sono rilasciate dai comuni e spesso contingentate; quelle per gli appartamenti non sono limitate né regolamentate;
- Le strutture ricettive sono imprese a tutti gli effetti ed applicano iva 10% e tassazione Ires e Irap (l'incidenza della tassazione in Italia supera il 60%). Gli appartamenti privati vengono per la maggior parte affittati senza iva e con regime agevolato "cedolare secca" al 21%
- Le strutture ricettive sono soggette alle normative sull'antincendio, primo soccorso, mentre gli appartamenti privati non sono soggetti ad alcuna di queste norme.
- Le strutture ricettive assumono o appaltano il proprio personale per il quale, oltre a versare tasse e contributi, contribuiscono a proprie spese a formare anche in quegli adempimenti obbligatori imposti dallo Stato. Pensiamo al personale addetto per le pulizie: mentre in un hotel deve essere assunto, nelle locazioni turistiche non professionali basta l'uomo o la donna di servizio.

Con il recente forte sviluppo delle piattaforme online ed il complesso normativo di sostanziale "deregulation" abbiamo assistito alla crescita esponenziale di questo tipo di offerta non professionale ed – in certi casi - sleale, favorendo, lo svuotamento dei centri storici causata anche dall'impennata dei costi di affitto di medio lungo periodo. Questo svuotamento, forse fino ad oggi poco evidente o forse sottostimato, è ormai palese a tutti soprattutto in città come Firenze o Venezia.

Vi è dunque la necessità da parte del governo di metter mano a questa situazione in maniera seria e lungimirante, lavorando a normative di cornice organiche, chiare e univoche che possano essere di supporto alle regioni e ai comuni per intervenire ed incentivare il ripopolamento dei centri storici abbandonati.

A tal proposito, per garantire la qualità dell'offerta turistica e tutelare la residenzialità sono state elaborate due diverse proposte normative che devono essere fatte proprie dal Governo.

Prima proposta normativa per le locazioni brevi con finalità turistiche nelle città d'arte denominate Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile

(Modifica al Testo Unico per l'Edilizia)

1. Con riferimento agli immobili siti nel territorio delle Città d'arte Grandi Destinazioni Turistiche italiana siti UNESCO e per le finalità di cui all'art. 23 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è introdotta la destinazione d'uso "residenziale-turistica".
2. Possono rientrare nella categoria funzionale di cui al comma precedente gli immobili utilizzati in via prevalente ai fini di locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni delle città d'arte, adeguano i propri strumenti di pianificazione urbanistica e le norme regolamentari edilizie alla previsione di cui al comma precedente, anche procedendo alla ricognizione dello stato di fatto.

Seconda proposta normativa per le locazioni brevi con finalità turistiche nelle città d'arte denominate Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile

(Modifica alla normativa primaria sulle locazioni abitative)

1. Al fine di conciliare le esigenze dell'offerta turistica con la tutela e il mantenimento della funzione residenziale delle città della rete delle Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile nonché per la tutela del pregio storico architettonico o monumentale di questi luoghi, le locazioni brevi di durata inferiori ai 30 giorni consecutivi, se riferite a immobili collocati in detti siti, si presumono svolte con finalità turistica, e costituiscono sempre attività ricettiva, a prescindere dalla durata complessiva della somma dei singoli contratti di locazione breve stipulati nel corso dell'anno.

2. Al fine di garantire la trasparenza delle intermediazioni immobiliari e per superiori esigenze di sicurezza, è fatto obbligo ai proprietari degli immobili oggetto di contratti di locazioni brevi con finalità turistica, di iscriversi nell'apposito registro istituito presso le rispettive città dove hanno sede gli immobili.

3. Possono essere oggetto di contratti di intermediazione immobiliare di locazioni brevi con finalità turistica tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, solo beni immobili che risultano regolarmente inseriti in detti registri.

4. Le locazioni brevi con finalità turistica, anche ai fini del conseguente regime fiscale, possono essere esercitate:

a) in forma non imprenditoriale da parte di coloro che destinano alla locazione turistica non più di due unità immobiliari nell'intero territorio comunale di riferimento sempre che il periodo di godimento complessivo su tali immobili non superi i 90 gg annui complessivamente intesi.

b) in forma imprenditoriale nel caso in cui vengano destinate, alla locazione turistica da un medesimo soggetto (persona fisica o giuridica) rispettivamente

- più di due unità immobiliare aventi destinazione d'uso residenziale locate nelle modalità indicate nella lettera a) del presente comma

- qualora il periodo di godimento complessivo su tali immobili superi i 90 gg annui complessivamente intesi

5. Tutte le unità immobiliari locate per finalità turistiche, gestite sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, devono essere dotate di certificato di agibilità per la destinazione d'uso conformi alle normative vigenti.

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno e di comunicazione ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 109 del T.U.L.P.S.

8. NORME SPECIALI PER LA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI O DEI PRODOTTI IN LIBERA VENDITA

I Comuni di Firenze e Venezia ritengono fondamentale poter introdurre misure di regolamentazione dell'esercizio di attività commerciali ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle aree di pregio delle città.

Vanno superati gli ostacoli normativi per promuovere un Piano di sviluppo commerciale volto a "tipicizzare" gli esercizi commerciali con prodotti locali, preservando il rischio di un abbandono delle attività commerciali di vicinato e la loro sostituzione con attività commerciali legate esclusivamente al settore turismo, sostenendo gli artigiani locali e la produzione tradizionale.

L'obiettivo è la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale delle due città. Allo stesso tempo si vuole contribuire alla generale lotta al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, come la salute pubblica, il decoro urbano, la tutela dell'identità storico-architettonica dei centri urbani. È necessario poter identificare con precisione le categorie merceologiche che potranno essere commerciate, ma anche le modalità in cui possono essere esposte in vetrina, sia per quanto riguarda gli esercizi già presenti che per quelli di nuova apertura; vengono inoltre stabilite misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo dell'esposizione merceologica rispetto al contesto urbano (illuminazione, serramenti, etc.).

Devono poter essere consentiti, in aree definite, nuove aperture esclusivamente per gli esercizi che distribuiscono beni d'arte, di elevato livello qualitativo e, soprattutto, di produzione locale certificata.

Proposta normativa:

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. 26 novembre 2016, n. 277)

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'[articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#) e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della [tabella A](#) di cui all'articolo 2 del presente decreto.

3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella [tabella A](#), fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

4. Per le finalità indicate dall'[articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il Comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#), l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.

4-bis Per i comuni capoluogo metropolitano nel quale siano presenti siti ricompresi nella lista del patrimonio mondiale ai sensi della convenzione UNESCO, sentiti la regione e il competente sovrintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali, le deliberazioni di cui al precedente comma 4 possono introdurre limiti o divieti anche con riferimento a codici ATECO e caratteristiche peculiari dei beni in commercio.

9. NORME PER LA TUTELA DEL DECORO E LA SICUREZZA URBANA

L'obiettivo è rendere più efficace l'azione deterrente rispetto a quanti pensano di venire nelle Città d'arte e poter fare quello che vogliono, non rispettando il decoro urbano, l'incolumità pubblica e la sicurezza, compiendo gesti di inciviltà e maleducazione.

L'attuale assetto normativo, pur avendo introdotto il cosiddetto "Daspo Urbano", necessita di un aggiornamento. Servono risposte rapide e concrete per evidenziare chiaramente che alcuni comportamenti sono sbagliati e vengono subito puniti, senza che questo però appesantisca il sistema della giustizia e quello carcerario. Chi imbratta i muri della città, ad esempio, deve essere giudicato immediatamente, anche con l'estensione dei poteri del Giudice di Pace, e pagando una sanzione adeguata.

La proposta prende le mosse dall'esempio, citato spesso come esempio di sicurezza urbana, "secondo il quale un vetro rotto non riparato per tempo provoca la distruzione, da parte della micro-delinquenza, anche degli altri sani".

10. SVILUPPO DELLE SMART CONTROL ROOM PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLA CITTÀ

Firenze e Venezia sono tra le città che accolgono più visitatori durante il corso dell'anno e necessitano di sistemi di avanguardia per la gestione intelligente di tutti i servizi urbani. Sono luoghi ideali per sperimentare le nuove tecnologie, sia software che hardware, con i più importanti player nazionali ed internazionali.

Le Smart Control Room di queste città devono essere una sorta di “torre di controllo” nella quale confluiscono in tempo reale un'imponente quantità di dati: dal numero delle persone presenti in città, al numero e tipologia di auto e barche, ai passaggi ed eventuali ritardi dei mezzi pubblici, al controllo del flusso turistico, alle previsioni metereologiche e la situazione dei parcheggi. Tutti dati che vengono poi rielaborati, garantendo il rispetto della privacy, per ottimizzare i servizi e progettarne di nuovi basandosi su dati scientifici.

In più, questo polo altamente innovativo e all'avanguardia può garantire più facilmente la sicurezza di tutti, residenti e visitatori, ed operare un pronto intervento nel caso di necessità.

Le Smart Control Room sono prodromiche alla capacità operativa di gestione dei flussi turistici in città.

Pertanto, vanno previste con urgenza risorse speciali e interventi normativi per:

- Implementazione sistemi di sensoristica;
- Aumento telecamere di videosorveglianza;
- Accesso alle banche dati (tra cui lo SDI) per il controllo dei veicoli circolanti;
- Completamento della banda ultra-larga in tutto il territorio comunale e metropolitano;
- Sviluppo software di intelligenza artificiale;
- Sviluppo piattaforme multicanale e multilingue;
- Obbligo della condivisione dei dati e dei sistemi degli altri Enti ed Istituzioni.

Firenze-Venezia, lunedì 15 marzo 2021

Luigi Brugnaro
Sindaco della Città di Venezia

Dario Nardella
Sindaco del Comune di Firenze